

# CONVENZIONE DI STAGE

**PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO**

TRA

L'Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”, con sede in Napoli codice fiscale 00297640633, d'ora in poi denominata **“soggetto promotore”**, rappresentata dal Rettore, Prof. Roberto Tottoli, nato a Gavardo (BS) il 5/9/1964, domiciliato per la carica in Napoli, via Chiatamone 61/ 62,

E

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale e operativa in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Citta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

d'ora in poi denominato **“soggetto ospitante”**, rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere stage di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n. 1859;

Si conviene quanta segue:

Art.1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modificazioni, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture - o se non è possibile a distanza - soggetti in stage di formazione ed orientamento, nel rispetto della vigente normativa antiCOVID-19, su proposta dell'Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”, ai sensi dell'art. 5 del decreto 25 marzo 1998 n.142, attuativo dell'art. 18 della legge 196 del 1997 e successive modificazioni.

È compito del soggetto promotore curare tutti gli aspetti amministrativi del tirocinio, nonché comunicare tempestivamente alla Regione e all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente l'avvio dello stage.

Art.2

Il rapporto di stage di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento dello stage, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico­organizzativo, e da un responsabile dell'Ente, indicato dal soggetto ospitante;

Per ciascun stagista inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

* il nominativo dello stagista;
* i nominativi del tutore e del responsabile dell'Ente ospitante;
* obiettivi e modalità di svolgimento dello stage, con l'indicazione degli eventuali tempi di presenza in presso l'Ente ospitante;
* le strutture dell'Ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) con la cui collaborazione si svolge lo stage;
* gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.3

Durante lo svolgimento dello stage formativo lo stagista è tenuto a:

* svolgere le attività previste dal progetto formativo ed orientamento;
* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage.

Art.4

Il soggetto promotore assicura lo/gli stagista/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nella forma “Gestione per conto dello Stato” prevista dal combinato disposto dagli artt. 127 e 190 del T.U. INAIL (D.P.R. 1124/65) e regolamentata dal D.M. 10.10.1985, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Art.5

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di 5 (cinque) anni e non è tacitamente rinnovabile. Le parti possono recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente dal firmatario del presente atto entro tre mesi dalla scadenza. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

Art.6

I referenti operativi dell'attuazione della presente convenzione per l'Università degli Studi di Napoli “L'Orientale” saranno i Coordinatori dei Corsi di Studio o loro Delegati per gli studenti di primo e secondo livello mentre il Delegato del “soggetto ospitante” è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. I nominativi dei referenti potranno essere modificati tramite comunicazione ufficiale tra le parti.

Art.7

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

|  |  |
| --- | --- |
| Napoli, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Università degli Studi di Napoli**  **“L’Orientale”**  **IL RETTORE**  **Prof. Roberto Tottoli** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |